**ORDINE AVVOCATI DI PADOVA**

**LEZIONE 27SETTEMBRE 2021**

**DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO**

**Caratteri di diritto internazionale classico**

**Ugo Grozio De jure belli ac pacis 1625 ( … “*etiamsi daremus – quod sine summo scelere dari nequit – Deum non esse aut ab eo non curari negotia humana*”)**

**Westfaelischer Friede 1648**

***Par in parem non habet jusidictionem* (es. caso del Cermis 1998 – Germania c/ Italia 7 febbraio 2012)**

***Inadimplenti non est adimplendum* (base contrattuale del diritto internazionale)**

**Funzione giurisdizionale di natura arbitrale**

**Fonti: art. 38 Statuto della CIG**

**La Corte (…) applica:**

**a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;**

**b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto;**

**c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;**

**d. con riserva della disposizione dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.**

**Art. 53 *Jus cogens* - Conv. di Vienna sul diritto dei trattati del 1969**

**Dalla giurisprudenza della Corte permanente internazionale di giustizia si ricavano questi tratti importanti:**

1. ***Mavrommatis* 1924 (azione diplomatica)**
2. ***Lotus* 1927 (rilevanza della prassi degli Stati, anche in termini di astensione, per la formazione della n. consuetudinaria)**
3. ***Chorzow Factory* 1927 (obbligo di riparazione)**
4. ***Compétences de Dantzig* 1928 (trattato crea diritti ed obblighi solo per gli Stati firmatari)**

**Carta dell’ONU 1945 divieto di risolvere le controversie ricorrendo all’uso della forza (art. 2) – autorizzazione del Cons. di sicurezza dell’uso della forza (artt. 41-42)**

**Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 (artt. 34 ricorso individuale -35 esaurimento -41 equa soddisfazione)**

**Corte cost. sentenze gemelle 348-349 del 2007 “L’art. 10 che sancisce “*l'adeguamento automatico dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, concerne esclusivamente i principi generali e le norme di carattere consuetudinario …. mentre non comprende le norme contenute in accordi internazionali che non riproducano principi o norme consuetudinarie del diritto internazionale.*” ([sent. n. 349](http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0349s-07.html) par. 6.1) “*Le norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali, esulano pertanto dalla portata normativa del suddetto art.* 10.” ([sent. n. 348](http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0348s-07.html) par. 3.4)**

**Artt. 6-13 (diritto equo processo -effettività dei rimedi) caso *Schipani* 2015**

**Protocollo 1 sulla proprietà (caso *Scordino* del 2006)**

**Art. 9: liberta' di pensiero, convinzione e di religione (caso *Lautsi* e altri c/ Italia del 2011)**

**dell’art. 8: caso *Oliari e a. contro Italia* (*same sex marriages*) del 2015**

**Sotto il profilo del cd. adattamento, teorie monistiche e dualistiche nei rapporti fra il diritto interno e il diritto internazionale – primato del diritto internazionale ? bilanciamento**

**Corte cost. 348-349/2007**

**Corte cost. 238/2014 (una sorta di Kadi all’italiana) controlimiti sacrificio totale del diritto in contrasto con i diritti fondamentali irrinunciabili di cui agli artt. 2 e 24 Cost.**

**Artt. 10-11-117 Cost.**

**Sentenza 84/2021 (ECLI:IT:COST:2021:84)**

**Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

**Presidente: CORAGGIO - Redattore: VIGANÒ**

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

**1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall’art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato;**

**2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d’Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato;**

**3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016», nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d’Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato.**

**Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2021.**

**INTERNAZIONALE PRIVATO**

**L’espressione “Conflict of Laws” è di J. Story (1834) ed ha avuto fortuna.
Goldschmit: *Das Spezifische des IPRs ist die Achtung des Fremden*.**

**Disciplina fattispecie di diritto privato caratterizzate da elementi di estraneità rispetto all’ordinamento del foro.**

**Il problema delle qualificazioni (delle categorie utilizzate dalle norme di conflitto per individuare la legge applicabile) per interpretare correttamente i cd. *key connecting factors* (o *points de rattachments*).**

**Il testo di riferimento del diritto internazionale privato italiano è la legge 31 maggio** [**1995**](https://it.wikipedia.org/wiki/1995) **n. 218, in cui sono contenute le disposizioni che disciplinano la materia.**

**La legge, come indicato nel suo art. 1, “… determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri”.**

 **Dunque, determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. L'ambito di applicazione di questa norma va coordinato con il diritto dell'**[**Unione europea**](https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea) **che, come noto, è caratterizzato dalla diretta efficacia e dal primato.**

**L’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (1.5.1999) ha segnato l’avvio del processo di cd. “comunitarizzazione” del diritto internazionale privato e processuale.**

**Tale processo, in taluni casi, si è tradotto nella trasformazione in atti comunitari (Regolamenti) di preesistenti strumenti convenzionali e, in altri, nell’adozione di normative uniformi in settori privi ancora di disciplina comune.**

**Di particolare rilevanza, a fini pratici, sono i regolamenti:**

* [**regolamento Bruxelles 1 bis**](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regolamento_Bruxelles_1&action=edit&redlink=1)**, n. 1215/2012, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e le decisioni in materia civile e commerciale;**
* [**regolamento Bruxelles 2 bis**](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regolamento_Bruxelles_2_bis&action=edit&redlink=1)**, n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;**
* [**regolamento Roma 1**](https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_Roma_1)**, n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;**
* [**regolamento Roma 2**](https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_Roma_2)**, n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali;**
* [**regolamento 4/2009**](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regolamento_4/2009&action=edit&redlink=1)**, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;**
* [**regolamento 1259/2010, c.d. Roma 3**](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regolamento_1259/2010,_c.d._Roma_3&action=edit&redlink=1)**, sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale;**
* [**regolamento 650/2012**](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regolamento_650/2012&action=edit&redlink=1)**, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;**
* **reg. (UE) n. 655/2014 istitutivo dell’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari;**
* **reg. (UE) n. 2015/2421 recante modifica del reg. (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del reg. (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento**
* [**regolamento 2016/1103**](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regolamento_2016/1103&action=edit&redlink=1)**, relativo alla competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;**
* [**regolamento 2016/1104**](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Regolamento_2016/1104&action=edit&redlink=1)**, relativo alla competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.**

**L’impianto generale della giurisdizione in materia civile e commerciale, quale oggi delineato dal reg. Bruxelles I-*bis* corrisponde sostanzialmente a quello del reg. Bruxelles I e mira a favorire la prevedibilità delle soluzioni nello spazio giudiziario europeo, scoraggiando così il rischio di *forum shopping*.**

**Risponde all’esigenza di rispettare la condizione di applicabilità personale (domicilio del convenuto in uno Stato membro), conciliandola con criteri ispirati o da un significativo collegamento con il foro (foro generale o fori speciali), dal perseguimento di un interesse materiale (tutela della parte contraente debole) o dalla volontà delle parti.**

**L’esigenza di preservare l’armonia dei giudizi nello spazio comune giustifica inoltre l’operatività di norme uniformi di coordinamento tra azioni civili (litispendenza e connessione).**

**Nel reg. Bruxelles II-*bis.*e nel reg. 4/2009 si è arrivati a rafforzare la libera circolazione delle decisioni nell’UE attraverso l’abolizione, in via generalizzata, dell’*exequatur* (esecuzione automatica), confinando la possibilità di una verifica giudiziale delle cause ostative ad un eventuale giudizio di diniego dell’esecuzione.**

**Gli strumenti europei sul conflitto di leggi (es. Roma I, Roma II e Roma III) presentano una vocazione universale (natura *erga omnes*), potendo le loro norme di conflitto designare come legge applicabile sia la legge di uno Stato membro (partecipante o non alla cooperazione rafforzata, nel caso del reg. Roma III) sia la legge di uno Stato terzo.**

**Inoltre, valorizzano l’autonomia della volontà (*lex voluntatis*), come criterio di collegamento prevalente ai fini della designazione della legge applicabile.**

**In secondo luogo, quanto ai criteri di collegamento oggettivi, le norme uniformi segnano la preferenza per il criterio della residenza abituale sul criterio della cittadinanza, il che che favorisce, nella materia familiare, la frequente coincidenza tra *forum* e j*us*.**

**CASI – va distinta la regola sulla competenza internazionale dalla legge applicabile**

**La disposizione del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) relativa alla responsabilità da prodotto:**

***Articolo 5***

**Responsabilità da prodotti**

**1. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da danni causati da un prodotto è:**

**a) la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza,**

**b) la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza,**

**c) la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese.**

**Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle lettere a), b) o c).**

**2. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui al paragrafo 1, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.**

**Art. 5 comma 3, Reg. 2001/44: “ *in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire*”**

**Corte di giustizia in causa C‑45/13, *Andreas Kainz contro Pantherwerke AG*, 16 gennaio 2014**

**Fatto: Pantherwerke AG è un’impresa con sede in Germania che fabbrica e commercializza biciclette. Il sig. Kainz, residente in Salisburgo, acquistava in data 3 novembre 2007, presso la Funbike GmbH, società con sede in Austria, una bicicletta fabbricata dalla Pantherwerke AG. Il 3 luglio 2009, mentre circolava su tale bicicletta in Germania, il sig. Kainz cadeva riportando lesioni**

**§§§§§§§§§**

***Dicta* della Corte**

**“…se è ben vero che dal considerando 7 del regolamento n. 864/2007 emerge che il legislatore dell’Unione ha cercato di garantire una coerenza tra il regolamento n. 44/2001, da un lato, e la sfera di applicazione *ratione materiae* nonché le disposizioni del regolamento n. 864/2007, dall’altro, non ne deriva tuttavia che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 debbano essere pertanto interpretate alla luce di quelle del regolamento n. 864/2007. In nessun caso la coerenza voluta può condurre ad attribuire alle disposizioni del regolamento n. 44/2001 un’interpretazione estranea al sistema ed agli obiettivi del medesimo.**

**21 A tal riguardo si deve rammentare che il sistema delle attribuzioni di competenze di diritto comune, istituito dalle disposizioni contenute nel capo II del regolamento n. 44/2001 è fondato sul principio generale, sancito all’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo, in forza del quale le persone aventi domicilio nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, dinanzi agli organi giurisdizionali di tale Stato. È solamente in deroga al principio generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto che le disposizioni del capo II, sezione 2, del regolamento n. 44/2001 prevedono una serie di regole di competenza speciali, tra le quali figura quella dell’articolo 5, punto 3, del regolamento stesso**

**Per costante giurisprudenza, qualora il luogo in cui avvenga il fatto implicante un’eventuale responsabilità *ex delictu* o *quasi delictu* non coincida col luogo in cui tale fatto abbia causato il danno, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, va intesa nel senso che si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro di tali due luoghi (v., segnatamente, citate sentenze Zuid‑Chemie, punto 23, e Pinckney, punto 26)**

**la Corte ha già avuto modo di precisare che esso si colloca, in caso di responsabilità per prodotti difettosi, nel luogo in cui si è realizzato il fatto che ha danneggiato il prodotto stesso (v., in tal senso, sentenza Zuid‑Chemie, cit., punto 27).**

**In linea di principio, tale circostanza si verifica nel luogo in cui il prodotto di cui trattasi viene fabbricato.**

**CONCLUSIONE: L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi.**

**CGUE - Sentenza 10 giugno 2021**

**Nella causa C‑65/20,**

**fra VI, cittadina austriaca, e la KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG, una società editrice con sede in Austria, in merito a una richiesta di risarcimento danni proposta da VI per lesioni personali derivanti dal fatto di aver seguito consigli inesatti sulla salute pubblicati in un giornale edito da tale società.**

**l’articolo 1 della direttiva 85/374, letto alla luce del secondo considerando, stabilisce il principio della****responsabilità oggettiva del «****produttore», definito al successivo articolo 3, come il fabbricante di un prodotto finito, il****produttore di una materia prima o il fabbricante di una componente, nonché qualsiasi persona che si presenti come****produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, per i danni causati da un difetto del prodotto stesso.**

**la****responsabilità dei prestatori di servizi e la****responsabilità dei fabbricanti di prodotti finiti costituiscono due regimi di****responsabilità distinti, in quanto l’attività dei prestatori di servizi non è assimilata a quella dei produttori, degli importatori e dei fornitori (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Dutrueux, C‑495/10, EU:C:2011:869, punti 32 e 33). Infatti, come risulta anche dalla proposta della Commissione, del 9 novembre 1990, di direttiva del Consiglio sulla****responsabilità del prestatore di servizi COM(90) 482 def. (GU 1991, C 12, pag. 8), tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei servizi, il regime di****responsabilità del prestatore dovrebbe essere disciplinato separatamente.**

**Pertanto, un consiglio inesatto sulla salute pubblicato in un giornale stampato riguardante l’uso di un altro bene materiale esula dalla sfera di applicazione della direttiva 85/374 e non è idoneo a rendere il giornale stesso difettoso facendo così sorgere, sulla base della direttiva medesima, la****responsabilità oggettiva del «****produttore», sia esso l’editore o il tipografo del giornale o l’autore dell’articolo.**

**Se tali consigli dovessero ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva 85/374, ne deriverebbe la conseguenza non solo di negare la distinzione tracciata dal legislatore dell’Unione tra prodotti e servizi e l’esclusione di questi ultimi dall’ambito di applicazione della direttiva stessa, ma anche di rendere gli editori di giornali responsabili senza colpa, senza alcuna possibilità, o con una possibilità limitata, di esimersi da tale****responsabilità. Orbene, una conseguenza del genere comprometterebbe l’obiettivo consistente nel garantire un’equa ripartizione dei rischi tra la vittima e il****produttore, come ricordato nel settimo considerando della direttiva medesima.**

**Occorre inoltre precisare, come ha fatto la Commissione nelle proprie osservazioni scritte, che, sebbene la****responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi, prevista dalla direttiva 85/374, non sia applicabile a un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, possono essere considerati applicabili altri regimi di****responsabilità contrattuale o extracontrattuale basati su elementi diversi, quale la garanzia per vizi occulti o la colpa (v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2002, González Sánchez, C‑183/00, EU:C:2002:255, punto 31).**

**DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA**







CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 9 settembre 2021 ([1](https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=RESPONSABILITA%2Bstato%2Bgiudici%2Bultima%2Bistanza&docid=245768&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1594775" \l "Footnote1))

**Causa C**‑**497/20** **Randstad Italia SpA** **contro** **Umana SpA,** **Azienda USL Valle d’Aosta,**

**IN. VA SpA,** **Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA**

propongo alla Corte di rispondere alle questioni poste dalla Corte suprema di cassazione (Italia) come segue:

1)      L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata, in particolare, dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una norma quale l’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione italiana, come interpretato nella sentenza n. 6/2018, secondo la quale un ricorso in cassazione per motivi di «difetto di potere giurisdizionale» non può essere utilizzato per impugnare sentenze di secondo grado che facciano applicazione di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia, in settori disciplinati dal diritto dell’Unione europea.

La soluzione relativamente all’applicazione erronea del diritto dell’Unione da parte di un giudice di **ultima** **istanza** deve essere trovata in altre forme procedurali, quali un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE o la facoltà di far valere la **responsabilità** dello **Stato** al fine di ottenere tutela giurisdizionale dei diritti dei singoli riconosciuti dal diritto dell’Unione.

2)      L’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’articolo 267 TFUE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, non ostano a che le norme relative al ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione siano interpretate ed applicate nel senso di precludere che dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sia proposto un ricorso per cassazione finalizzato a impugnare una sentenza con la quale il Consiglio di **Stato** ometta, immotivatamente, di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte.

**In subordine**:

3)      L’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, che deriva dalle sentenze della Corte del 4 luglio 2013, Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448), del 5 aprile 2016, PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199), e del 5 settembre 2019, Lombardi (C‑333/18, EU:C:2019:675), è applicabile nella fattispecie che è oggetto del procedimento principale, in cui la decisione di esclusione dell’offerente non aggiudicatario non è stata confermata da una decisione che ha acquistato forza di giudicato prima che il giudice investito del ricorso contro la decisione di affidamento dell’appalto si sia pronunciato, e in cui detto offerente ha presentato un motivo che potrebbe indurre l’amministrazione aggiudicatrice a dover avviare una nuova procedura.